

Oggetto: Credito di imposta Energia e Gas

ABSTRACT

Per far fronte all'incremento dei costi provocati dalla crisi energetica, sono stati previsti diversi crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore dei seguenti soggetti giuridici:

- per le imprese energivore,
 - per le imprese gasivore,
 - per le imprese non energivore e non gasivore.
-

Sommario

1. Premessa ed inquadramento dei crediti in disamina	2
2. Imprese energivore	2
3. Imprese non energivore	4
3.1 Comunicazione del fornitore	5
4. Imprese gasivore	6
5. Imprese non gasivore	7
5.1 Comunicazione del fornitore	8
6. Irrilevanza fiscale	9
7. Modalità di utilizzo	9
8. Appendice: riferimenti normativi	11

1. Premessa ed inquadramento dei crediti in disamina

Sono stati previsti taluni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Considerato il quadro normativo articolato, da ultimo modificato con il D.L. c.d. "Aiuti ter", si fornisce un elenco delle imprese interessate, rimandando al paragrafo in calce al presente documento per maggiori riferimenti normativi:

- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022);
- imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022);
- imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta che vengono analizzati in modo distinto nei successivi paragrafi:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

Vi anticipiamo che, per la generalità delle imprese (ossia quelle c.d. non energivore né gasivore), ed ai fini della fruizione del credito d'imposta, bisogna inviare richiesta al fornitore, il quale comunica il credito spettante (vedasi *infra*).

2. Imprese energivore

Le imprese energivore sono quelle aziende che, come indicato dalla definizione stessa, per svolgere le proprie attività necessitano di grandi quantità di energia elettrica.

Per individuare le imprese c.d. energivore è necessario fare un rinvio alle disposizioni di cui al DM 21.12.2017, di cui si forniscono i riferimenti principali nell'Allegato A della presente circolare.

Per le imprese energivore, i crediti risultano essere i seguenti:

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- i costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- i costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019¹.

Terzo trimestre 2022

L'agevolazione riconosciuta come credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- i costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Ottobre e Novembre 2022

¹ Il credito d'imposta può essere anche riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, come pure nel terzo.

Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- i costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

3. Imprese non energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore *ex* DM 21.12.2017 – pertanto alla generalità delle imprese – sono riconosciuti specifici crediti d'imposta, che si evidenziano in sintesi per poi procedere all'analisi dettagliata:

- per il secondo e terzo trimestre 2022, alle predette imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022, alle predette imprese dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.

Secondo Trimestre 2022

Il credito d'imposta previsto è pari al 15% delle spese sostenute (comprovate dalle relative fatture) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medesimo riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo Trimestre 2022

Il credito è pari al 15% delle spese sostenute (comprovate dalle relative fatture) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento a condizione che:

- il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Ottobre e Novembre 2022

Ai fini del riconoscimento del credito del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre (sempre comprovate mediante le relative fatture d'acquisto) è sufficiente che l'impresa sia dotata di contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW.

Condizione imprescindibile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione è che:

- il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto di imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

3.1 Comunicazione del fornitore

Per le imprese non energivore è prevista la possibilità di richiedere, a mezzo PEC, al proprio gestore:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante nel secondo e terzo trimestre 2022 così come nei mesi di ottobre e novembre.

È rilevante evidenziare che tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nell'anno 2019.

Qualora siate interessati ad ottenere questo contributo, Vi suggeriamo di procedere².

Per comodità si riporta una bozza di testo di richiesta da inviare (qualora sia rispettata la condizione di continuità):

“Spett. Società, in relazione alla previsione dell'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell'art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, con il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica”.

² Il venditore dovrebbe ottemperare entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

4. Imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”) si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del DM 21.12.2021 n.541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiori al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Primo Trimestre 2022

Il credito d’imposta spettante è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022.

Si ha diritto all’agevolazione qualora:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Secondo Trimestre 2022

Il credito d’imposta spettante è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022.

Si ha diritto all’agevolazione qualora:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Terzo Trimestre 2022

Il credito d’imposta spettante è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre solare del 2022.

Si ha diritto all’agevolazione qualora:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ottobre Novembre 2022

Il credito d'imposta spettante è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi specificati.

Si ha diritto all'agevolazione qualora:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Imprese non gasivore

Per imprese non gasivore si intendono quelle che non sono classificabili come imprese ad alto consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), e si elencano i crediti per tale tipologia di impresa.

Secondo Trimestre 2022

È previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra – giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo Trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

È possibile usufruire del beneficio fiscale a condizione che:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra – giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta spettante è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi specificati.

Si ha diritto all'agevolazione qualora:

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5.1 Comunicazione del fornitore

Così come per le imprese c.d. non energivore anche per quelle c.d. non gasivore è prevista la possibilità di richiedere, a mezzo PEC, al proprio gestore:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante nel secondo e terzo trimestre 2022 così come nei mesi di ottobre e novembre;

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019.

Per comodità si riporta di seguito testo della PEC per poter procedere con la richiesta di quantificazione del credito spettante, qualora sia rispettata la condizione di continuità:

“Spett. Società, in relazione alla previsione dell'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell'art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi del gas naturale, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, con il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica”.

6. Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i crediti d'imposta suddetti:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Limite “de minimis” – Inapplicabilità

L'art. 40 – quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3 – bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”. Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime “de minimis”.

7. Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L.244/2007 e all'art. 34 della L.388/2000.

La tabella che segue riepiloga i codici tributi da utilizzare sul modello F24:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Imprese energivore	6960	6961	6968
Imprese non energivore	-	6963	6970
Imprese gasivore	6966	6962	6969
Imprese non gasivore	-	6964	6971

Comunicazione del credito maturato

Entro il 16.02.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie:

- entro il 31.12.2022 se relativi al primo e secondo trimestre 2022 o entro il 31.3.2023 se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario: (i) entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022, o entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, (ii) con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Visto di conformità

In caso di cessione la società cedente dovrà richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

8. Appendice: riferimenti normativi

La disposizione dei crediti d'imposta in esame è contenuta in diverse disposizioni normative, di cui riportiamo un quadro riassuntivo:

- ❖ art. 4 del DL 1.3.2022 n.17 (conv. L.27.4.2022 n.34), recante un credito di imposta:
 - a favore delle imprese energivore in relazione al I trimestre 2022;
 - riconosciuto alle imprese gasivore in relazione al I trimestre 2022;
- ❖ artt. 3, 4, 5 co. 1 e 9 del DL 21.3.2022 n.21 (conv. L.20.5.2022), i quali prevedono, rispettivamente:
 - un credito d'imposta a favore delle imprese non energivore in relazione al II trimestre 2022;
 - un credito d'imposta per le imprese non gasivore in relazione al II trimestre;
 - la possibilità di cedere i crediti d'imposta a soggetti terzi.
 - un incremento del credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore in relazione al II trimestre 2022.
- ❖ art. co. 3, 3-bis e 3 – ter del DL 17.5.2022 n. 50 (conv. L. 15.7.2022 n. 91), i quali hanno previsto rispettivamente:
 - un incremento del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore in relazione al II trimestre 2022;
 - per le imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dal medesimo venditore da cui si rifornivano del I trimestre del 2019, che il venditore invii al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione con gli incrementi del costo della componente energetica e l'agevolazione spettante;
- ❖ art. 6 co. 1, 3, 5, 6 e 7 del DL 9.8.2022 n. 115, i quali hanno:
 - prorogato i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, a favore delle imprese energivore e non energivore, anche al III trimestre 2022;
 - prorogato i crediti d'imposta per l'acquisto del gas naturale, a favore delle imprese gasivore e non gasivore anche al III trimestre 2022;
 - confermata la possibilità prevista per le imprese non energivore e non gasivore di richiedere la suddetta comunicazione al venditore;

- confermate anche per tali crediti le modalità di fruizione e di cessione.
- ❖ art. 1 co. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del DL 144/2022 i quali prevedono rispettivamente:
 - prorogato e potenziato il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, a favore delle imprese energivore e non energivore, anche nei mesi di Ottobre e Novembre 2022;
 - prorogato e potenziato il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale, a favore delle imprese gasivore e non gasivore, anche nei mesi di Ottobre e Novembre 2022;
 - confermata la possibilità di richiedere al venditore di energia elettrica e gas il conteggio degli incrementi del costo della componente energetica e l'agevolazione spettante;
 - prevista una nuova scadenza entro la quale il beneficiario del credito dovrà fruirne in compensazione tramite modello F24;
 - confermata la possibilità di cedere i crediti d'imposta a soggetti terzi;
 - previsto l'obbligo di invio alla Agenzia delle Entrate di una comunicazione relativa ai crediti d'imposta maturati rispettivamente al III trimestre e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 29 settembre 2022

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Angelo Piccardi – Dottore Commercialista

ALLEGATO A

Nozione di imprese energivore

La normativa fiscale fa riferimento “*alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017*”.

Nell’operare tale rinvio, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM.

Pertanto, le imprese in disamina, con forte consumo di energia si identificano in quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, § 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, § 1.1).